COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XLIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*). (2693-B) 443

PRESIDENTE 443, 444, 446, 446

BERRY, *Relatore* 444

NANNUZZI 445

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 445

Votazione segreta:

PRESIDENTE 446

La seduta comincia alle 17,10.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Modificato dalla 1ª Commissione permanente del Senato) (2693-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (2693-B).

Come la Commissione certamente ricorderà, trattasi del disegno di legge da noi approvato, dopo lunga ed elaborata preparazione da parte di un comitato ristretto, nella seduta del 24 marzo 1961. Tale disegno di legge ci è stato rinviato dal Senato, dopo votazione avvenuta nella seduta del 20 luglio 1961, perché gli articoli 4 e 35 sono stati modificati da quel ramo del Parlamento.

Debbo far presente che, per quanto concerne la formula di copertura (oggetto dell'articolo 35) approvata dal Senato – formula notevolmente diversa da quella votata dalla nostra Commissione – la competente Commissione bilancio della Camera ha espresso un parere che, pur determinando (come facilmente si potrà constatare) alcune perplessità, penso che ci permetterà, tuttavia, di superare le difficoltà e di giungere alla tanto auspicata approvazione di questo provvedimento così atteso dalle categorie interessate. Do lettura del parere della V Commissione:

« La Commissione bilancio rileva come la stessa Commissione finanze e tesoro del Senato abbia espresso fermo consenso con il principio sempre asserito da questa Commissione che sola copertura valida a nuovi maggiori spese implicate da una iniziativa legislativa è quella costituita da entrate disposte con un provvedimento legislativo perfezionato.

La Commissione bilancio, poiché il Senato ha ripristinato l'originaria indicazione di copertura (articolo 35) conferma, pertanto, i termini del parere favorevole già espresso in data 22 marzo 1961, tenendo ferma la condi-

zione che risulti preventivamente perfezionato l'*iter* legislativo del disegno di legge che assicura « maggiori entrate derivanti da riforme fiscali dei contratti assicurativi ».

« Poiché tale riforma fiscale è oggetto di un disegno di legge che, proprio in data odierna, è stato approvato dal Senato (Senato n. 1375), si può confidare che tale provvedimento completerà rapidamente alla Camera il proprio *iter* legislativo ed assicurerà in tal modo sollecitamente l'adempimento della condizione cui è subordinato il presente parere favorevole.

Ove codesta competente Commissione di merito ritenesse, invece, che una più sollecita definizione del disegno di legge in esame (2693-*B*) si possa ottenere, svincolando l'indicazione di copertura del riferimento alle maggiori entrate attese dalle riforme fiscali dei contratti assicurativi, questa Commissione bilancio consente, alternativamente, che per la copertura della maggior spesa implicata dal provvedimento si faccia riferimento ai normali stanziamenti di bilancio disposti per il personale di ciascuna delle Amministrazioni interessate: in quest'ultima ipotesi, sarà necessario modificare di conseguenza l'articolo 35 del disegno di legge in esame, con conseguente rinvio del provvedimento al Senato ».

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Berry.

BERRY, *Relatore*. Per quanto concerne l'articolo 4 del provvedimento in esame, ricordo che la nostra Commissione arrivò alla formula di cui al testo da essa stessa votato, in seguito all'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Cappugi, dopo essersi convinta dell'equità dello stesso.

Il Senato, successivamente, su proposta del senatore Zotta e su conforme avviso del rappresentante il Governo, il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, senatore Tessitori, modificò tale formula, nel senso di sopprimere il secondo comma dell'articolo.

In quella occasione, il Ministro Tessitori sottolineò come la presenza del Sottosegretario per gli affari esteri, onorevole Russo, stesse a dimostrare l'interesse particolare del Ministero degli esteri, il quale desiderava raggiungere un accordo con le categorie interessate, eliminando dal provvedimento la materia di cui al secondo comma dell'articolo 4, onde farne oggetto di separato disegno di legge. Non v'è alcuna ragione che possa indurre il legislatore a non assicurare al personale in questione i benefici di cui al secondo comma del testo approvato dalla I Commissione. L'emendamento Cappugi, cioè, è giustificatissimo e sarebbe tanto opportuno insistervi – come mi faceva notare lo stesso collega Cappugi qualche minuto fa – ma per evitare che sorgano contrasti fra le due Camere, contrasti che evidentemente ritarderebbero l'approvazione di questo tanto atteso provvedimento, propongo che si approvi il testo dell'articolo 4 nella stessa formulazione trasmessa dal Senato.

Desidero cogliere questa occasione per sottolineare, oltre che la necessità che il Governo mantenga, a proposito del personale di cui al comma soppresso, il suo impegno, anche l'urgenza che il Governo stesso esamini, in quella o l'altra circostanza, una situazione anomala che non può essere tollerata nell'ambito dell'amministrazione statale.

Mi riferisco al sistema che si starebbe instaurando, almeno se sono esatte le informazioni da me ricevute, di assunzione di personale cottimista, nell'amministrazione degli esteri, presso le altre rappresentanze diplomatiche e consolari, con contratti di lavoro di diritto privato di 5 mesi e 26 giorni. È una cosa che non può essere assolutamente consentita.

PRESIDENTE. Per quanto concerne il secondo degli articoli emendati dal Senato (articolo 35), come la Commissione ricorderà la formula « movimento di capitali » di cui al testo da noi approvato, fu suggerita dalla Commissione bilancio onde evitare un rinvio nella approvazione del provvedimento – approvazione di cui era notevole l'urgenza – non potendosi aderire al concetto di un finanziamento basato su una fonte di introiti non ancora acquisita attraverso l'approvazione della relativa legge.

Il Senato, evidentemente, non ha tenuto conto di dette considerazioni, in quanto ha modificato detta formula, ripristinando l'originaria, pur col parere contrario della Commissione finanze e tesoro del Senato stesso.

Ora, la Commissione bilancio della Camera pone a noi l'alternativa della quale ho dato lettura poco fa. È favorevole al testo del Senato ma, in qualche modo, condiziona tale assenso all'approvazione del provvedimento legislativo concernente le riforme fiscali dei contratti assicurativi; in via alternativa, ritiene che si possa adottare un'altra formulazione diretta a indicare quale fonte di copertura della spesa il riferimento ai normali stanziamenti di bilancio. È chiaro che tale seconda soluzione, ove adottata, comporterebbe il rinvio del disegno di legge al Senato. A questo punto io – dato che il provvedimento riguardante le riforme fiscali dei contratti assicurativi è stato già approvato dal Senato –

formulerei alla Commissione una proposta, forse non formalmente adeguata ai criteri rigorosi che ci ispirano nell'attività legislativa corrente, ma giustificata – ritengo – dall'urgenza che l'approvazione del disegno di legge riveste. La proposta è la seguente: evitando così di rinviare il testo al Senato, approviamo – e per questo abbiamo il consenso della Commissione bilancio della Camera – il testo così come ci è stato inviato dall'altro ramo del Parlamento; rivolgendo, peraltro, una preghiera al Presidente della Camera perché valuti l'opportunità di ritardare per qualche tempo (quello necessario perché il provvedimento concernente le riforme fiscali dei contratti assicurativi abbia a conseguire il suo perfezionamento legislativo) il messaggio al Presidente della Repubblica.

Sono il primo ad essere convinto che la proposta non è rigorosamente ortodossa; si tratta però di una formula che ci permette di evitare il crearsi di una situazione di disagio tra il personale interessato, il quale, da un ulteriore rinvio, potrebbe trarre l'impressione che il problema della copertura non sia un ostacolo sostanziale, bensì solo un pretesto per ritardare l'approvazione del provvedimento.

Questa la proposta che, con il consenso dell'onorevole Relatore, mi permetto di fare alla Commissione.

NANNUZZI. Non avrei nulla da obiettare circa la proposta fatta ora dall'onorevole Presidente, salvo il timore, manifestato da alcuni, che la Presidenza della Repubblica, a seguito della presa di posizione della nostra Commissione bilancio, di fronte ad un provvedimento che non ha copertura garantita da una legge in vigore, possa rinviare con un messaggio il provvedimento stesso alle Camere.

Tale pericolo verrebbe, naturalmente, superato qualora, nel termine di tempo che il Presidente della Camera concederà, si arrivasse all'approvazione della legge a cui si fa riferimento. Ma, nell'ipotesi che la nostra Commissione Finanze e tesoro non si adeguasse alla deliberazione del Senato e respingesse il disegno di legge relativo alla copertura finanziaria del provvedimento che stiamo esaminando, cosa accadrebbe?

Non finiremmo col trovarci in una situazione peggiore di fronte alle categorie interessate?

PRESIDENTE. Ella teme, onorevole Nannuzzi un messaggio del Presidente della Repubblica che rinvii il provvedimento alle Camere.

Non credo che questa ipotesi possa verificarsi. In considerazione del fatto che il disegno di legge è tanto atteso dalle categorie, che sia voluto dal Governo, il quale ci ha fatto e continua a farci pressioni perché si arrivi alla sua approvazione, mi sembra di poter prevedere che unico risultato di questa nostra deliberazione sarà la più celere approvazione del provvedimento di copertura.

NANNUZZI. Sono d'accordo su questo, ma mi preoccupa la possibilità che la Commissione finanze e tesoro della Camera non approvi il disegno di legge. Noi verremmo a trovarci così di fronte all'opinione pubblica ed alle categorie interessata, in una situazione molto difficile.

Non vorrei che il Presidente della Camera tenesse fermo questo disegno di legge fino a quando la Commissione finanze e tesoro non abbia approvato il provvedimento di copertura. Si è già avuto un precedente di questo tipo.

Se il Governo e la maggioranza potessero garantirci in una certa misura....

PRESIDENTE. Nei limiti in cui è possibile dare una garanzia, al riguardo, la diamo.

NANNUZZI. A proposito dell'articolo 34, desidero domandare al rappresentante del Governo se può darci assicurazioni circa l'entrata in vigore delle promozioni, previste dal presente provvedimento, dal momento in cui sono deliberate.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Nannuzzi, ma debbo fare un'obiezione di carattere procedurale.

Quando il testo di un articolo è approvato nella identica formula da ambedue i rami del Parlamento, esso non può essere oggetto di discussione.

NANNUZZI. Non desidero discussioni su questo punto.

Noi abbiamo raggiunto un accordo circa l'entrata in vigore della legge al 1° luglio 1961. I mesi trascorrono... che conseguenze se ne traggono per la decorrenza?

PRESIDENTE. Che bisogna varare la legge il più presto possibile. Per questo siamo tutti uniti nel desiderio di non far nascere difficoltà.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Per quanto concerne la prima delle modifiche apportate dal Senato, quella all'articolo 4, dichiaro di rimettermi alle decisioni della Commissione.

A proposito dell'articolo 35, mi associo alla proposta fatta dal Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775, sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti dall'articolo 10 della legge stessa:

1°) agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325;

2°) ai coadiutori, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;

3°) agli aggiunti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202;

4°) ai subalterni, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159.

Gli assistenti, i coadiutori, gli aggiunti di cancelleria ed i subalterni appartenenti al ruolo speciale di cui al precedente comma ferme restando le particolari disposizioni contenute nella legge 30 giugno 1956, n. 775, sono equiparati al personale dei ruoli aggiunti di cui alla parte quarta, titolo 1°, dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e si considerano appartenenti rispettivamente alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, nonché alla qualifica della carriera di appartenenza alla quale è annesso il coefficiente retributivo ad essi spettante in base al precedente comma ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775, sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti dall'articolo 10 della legge stessa:

1°) agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325;

2°) ai coadiutori, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;

3°) agli aggiunti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202;

4°) ai subalterni, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159 ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo trasmesso dal Senato.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 35 nel seguente testo:

« All'onere annuo di lire 3 miliardi e 500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà per l'esercizio finanziario 1961-62, con operazioni di movimento di capitali ».

Il Senato lo ha così modificato:

« All'onere annuo di tre miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1961-62, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti da riforme fiscali dei contratti assicurativi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle accorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 35 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2693-*B*):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Lucifredi, Bozzi, Luzzatto, Berry, Nannuzzi, Baroni, Berlinguer, Bucciarelli Ducci, Caprara, Carcaterra, Colleselli, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Foderaro, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Misasi, Piccoli, Resta, Rocchetti, Rossi Paolo, Santarelli, Targetti e Tesauro.

La seduta termina alle 17,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI